



COMUNE DI BELLUNO

REGOLAMENTO

PER

GI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

INDICE

PARTE PRIMA (Istituti di Partecipazione)	2
Art. 1 (rapporti tra Comune e associazioni)	2
Art. 2 (modalità delle consultazioni)	2
Art. 3 (atti oggetto di consultazione)	2
Art. 4 (istanze, petizioni, proposte, interrogazioni popolari)	2
Art. 5 (consultazione generale della popolazione ai sensi dell'art. 64 dello Statuto)	2
Art. 6 (consultazioni in materia di interessi diffusi ai sensi dell'art. 61 – comma 4 dello Statuto).	3
Art. 7 (questionari)	3
Art. 8 (assemblee e udienze ai sensi dell'art. 64 dello Statuto)	3
Art. 9 (comitati e consulte ai sensi dell'art. 64 dello Statuto)	3
PARTE SECONDA (Referendum)	4
Art. 10 (commissione per i referendum)	4
Art. 11 (richiesta di referendum e comitato promotore)	4
Art. 12 (formulazione e presentazione dei quesiti)	4
Art. 13 (giudizio preventivo di ammissibilità)	5
Art. 14 (raccolta delle firme)	5
Art. 15 (caratteristiche delle sottoscrizioni)	5
Art. 16 (verifica del numero di firme)	6
Art. 17 (indizione del referendum e presentazione delle richieste)	6
Art. 18 (schede per il referendum)	6
Art. 19 (propaganda)	6
Art. 20 (ubicazione delle sezioni)	7
Art. 21 (assegnazione del materiale alle sezioni)	7
Art. 22 (composizione delle sezioni)	7
Art. 23 (verifica delle schede e dei registri)	7
Art. 24 (operazioni elettorali)	8
Art. 25 (votazioni)	8
Art. 26 (scrutinio dei voti)	8
Art. 27 (riscontro della commissione)	9
Art. 28 (reclami)	9
Art. 29 (proclamazione dell'esito del referendum)	9
Art. 30 (delega di funzioni di segretario)	9
Art. 31 (applicazione del presente regolamento ai referendum consultivi)	9

Parte I **(Istituti di partecipazione)**

Art. 1 (rapporti tra Comune e associazioni)

1. Il Comune consulta le associazioni, i comitati di cui all'art. 39 del codice civile, gli enti morali senza fine di lucro, le organizzazioni di volontariato, le società cooperative iscritte alle associazioni cooperative nazionali riconosciute dalla legge che operano nei settori dell'assistenza, della sanità, della cultura, dello sport, delle attività ricreative e della tutela dell'ambiente, come pure le associazioni sindacali e di categoria e altre associazioni operanti nell'ambito territoriale del Comune, nei termini e con i modi stabiliti dal presente regolamento.
2. Il Comune può stipulare con i soggetti di cui al comma 1 convenzioni per una migliore e coordinata gestione di servizi comunali.

Art. 2 (modalità delle consultazioni)

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono consultati dagli organi comunali con una delle modalità previste dall'art. 61, comma 4 o dall'art. 64 dello Statuto.
2. Non è di norma ammesso il cumulo di più forme di consultazione in relazione alla medesima deliberazione o al medesimo provvedimento.

Art. 3 (atti oggetto di consultazione)

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, e fatto salvo quanto stabilito all'art. 13 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", o comunque dalla legge, la consultazione si apre su ogni deliberazione o provvedimento, per il quale il Sindaco, la Giunta comunale o la competente commissione consiliare ne ravvisino l'opportunità.

Art. 4 (istanze, petizioni, proposte, interrogazioni popolari)

1. Il Sindaco, o la Giunta comunale, o il segretario generale, o i dirigenti, rispondono nel termine previsto dal regolamento sul procedimento alle istanze o alle petizioni di propria competenza.
2. Il Consiglio comunale esamina le istanze o le petizioni di cui al comma 1, se di propria competenza, nei tempi e nei modi indicati nel regolamento del Consiglio comunale.
3. La raccolta delle firme necessarie alla presentazione di proposte di iniziative popolari, di cui all'art. 62 dello Statuto, avviene con le modalità previste per la raccolta delle firme per i referendum abrogativi e propositivi, di cui alla parte II del presente regolamento.
4. L'autenticazione delle firme è demandata alle autorità previste dalla legge.
5. Istanze, petizioni, proposte ed interrogazioni rivolte al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 63 dello Statuto vengono trattate secondo quanto previsto dall'art. 61 del regolamento del consiglio comunale

Art. 5 (consultazione generale della popolazione ai sensi dell'art. 64 dello Statuto)

1. Per iniziativa del Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei consiglieri, o per decisione del Sindaco, il Sindaco stesso indice consultazioni generali della popolazione, su temi di interesse del Comune.
2. Alle consultazioni di cui al comma 1 possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, i residenti e, qualora l'atto che indice la consultazione così stabilisca, e limitatamente a materie di loro specifico interesse, i cittadini o residenti minori di anni diciotto.
3. La consultazione può avvenire per via postale o informatica, o con ogni altra modalità, secondo quanto stabilito dall'atto che la indice, con procedure semplici e informali.

Art. 6 (consultazioni in materia di interessi diffusi ai sensi dell'art. 61, comma 4 dello Statuto)

1. Sono ammessi alle consultazioni in materia di interessi diffusi ai sensi dell'art. 61, comma 4, dello Statuto, sia nel caso di deliberazioni o provvedimenti relativi a uno specifico settore di attività comunale, sia in quello di deliberazioni o provvedimenti di carattere generale, i soggetti interessati, così come individuati dall'atto di indizione, e alle consultazioni partecipano i soggetti che hanno presentato la relativa richiesta.

Art. 7 (questionari)

1. Ogni qualvolta la consultazione avvenga con questionari, i relativi quesiti sono elaborati dal Presidente del Consiglio comunale, sentita la Conferenza dei capigruppo, se l'iniziativa promana dal Consiglio, o dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, se l'iniziativa promana dal Sindaco.
2. Con la medesima procedura sono individuati i soggetti destinatari.

Art. 8 (assemblee ed udienze ai sensi dell'art. 64 dello Statuto)

1. L'iniziativa delle assemblee e delle udienze appartiene al Sindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio comunale ed alle commissioni consiliari competenti.

Art. 9 (comitati e consulte ai sensi dell'art. 60 dello Statuto)

1. Nelle materie di competenza del Comune, il Consiglio comunale può istituire appositi comitati e consulte, con il compito di tramite tra l'amministrazione e la società.
2. I comitati e le consulte sono composti dal Presidente del Consiglio comunale e da due consiglieri, di cui uno della minoranza, dal Sindaco o da un rappresentante della Giunta comunale e da rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 1, in numero variabile a seconda dell'ambito di attività del comitato o della consulta, così come individuati nell'atto istitutivo.
3. La deliberazione istitutiva determina la composizione del comitato o della consulta e i criteri per la scelta dei rappresentanti.

4. I comitati e le consulte sono convocati dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei componenti.

5. I comitati e le consulte rendono i pareri loro richiesti e presentano, anche di propria iniziativa, relazioni scritte al Sindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio comunale.

6. Con deliberazione del Consiglio comunale, che ne determina il regolamento, le modalità di elezione o di nomina e di funzionamento, possono essere istituite forme ulteriori di rappresentanza e partecipazione di singoli quartieri e/o frazioni, con le finalità ed i compiti di cui al comma 5.

Parte II (Referendum)

Art. 10 (commissione per i referendum)

1. All'inizio di ogni mandato amministrativo, entro tre mesi dalla convalida degli eletti, il Consiglio comunale elegge i componenti effettivi e supplenti della commissione per i referendum, di cui all'art. 67 dello Statuto, stabilendone il compenso.

Art. 11 (richiesta di referendum e comitato promotore)

1. La richiesta di promozione del referendum abrogativo contiene l'indicazione dei quesiti formulati in termini chiari e intellegibili, tali da non orientare la volontà dei votanti e in modo da consentire una scelta alternativa. La proposta di referendum propositivi è formulata ai sensi dell'art. 69 dello Statuto.

2. Le comunicazioni e gli interventi del comitato promotore si intendono riferiti, ai sensi del presente regolamento, al promotore del referendum nominato rappresentante dal comitato.

3. Qualora il Consiglio comunale venga sciolto anticipatamente, le operazioni referendarie vengono sospese sino alla proclamazione degli eletti; qualora sia in corso la raccolta delle firme, essa può tuttavia continuare.

Art. 12 (formulazione e presentazione dei quesiti)

1. Ciascuna richiesta di referendum abrogativo può contenere un solo quesito, e ciascuna richiesta di referendum propositivo una sola proposta, di contenuto univoco.

2. Qualora la formulazione dei quesiti o della proposta referendaria non risponda ai requisiti di cui all'art. 11, comma 1, la commissione per i referendum convoca il comitato promotore per invitarlo a formulare diversamente il quesito o i quesiti o la proposta o per concordare una formulazione rispondente ai requisiti richiesti. In difetto di accordo, provvede la commissione stessa.

3. Ai fini dell'art. 65, commi 1 e 2, dello Statuto, i promotori del referendum, in numero non inferiore a tre, né superiore a quindici, si costituiscono in comitato promotore e devono presentarsi, muniti dei certificati comprovanti la iscrizione del prescritto numero di trecento sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, al segretario generale, che ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato al rappresentante del comitato.

Art. 13 (giudizio preventivo di ammissibilità)

1. La commissione per i referendum giudica, entro trenta giorni dal deposito della richiesta, o della deliberazione del Consiglio, l'ammissibilità dei referendum disciplinati dall'art. 65 dello Statuto.
2. La commissione può procedere all'audizione del Sindaco, o suo delegato, del Presidente del Consiglio comunale, o suo delegato, e del rappresentante del comitato promotore.
3. La commissione comunica entro tre giorni al comitato promotore, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale la propria decisione sull'ammissibilità o l'inammissibilità del referendum.
4. Qualora più richieste di referendum relative al medesimo oggetto siano depositate prima della decisione della commissione per i referendum, relativa all'ammissibilità dei quesiti o della proposta, la commissione stessa convoca i rappresentanti dei comitati promotori per concordare, ove possibile, una nuova formulazione congiunta dei quesiti o della proposta; in tal caso i termini di cui al comma 1 possono essere prorogati di dieci giorni.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora non si raggiunga un accordo, la commissione può procedere d'ufficio alla riformulazione di quesiti congiunti o di proposte congiunte; in tal caso ciascun comitato promotore può dichiarare di rinunciare alla richiesta di referendum.
6. Il Presidente del Consiglio comunale convoca il Consiglio per la presa d'atto del risultato del giudizio della commissione per un giorno entro i dieci giorni successivi alla comunicazione; nel caso di referendum propositivi, la commissione esprime il suo giudizio sulla natura di emendamenti eventualmente presentati dal Consiglio ai sensi dell'art. 69, comma 3, dello Statuto, comunicandolo immediatamente al Sindaco, al Presidente del Consiglio e al rappresentante del comitato promotore.

Art. 14 (raccolta delle firme)

1. Qualora il referendum sia stato dichiarato ammissibile, la raccolta delle firme autenticate avviene, a cura del comitato promotore, con le modalità e i termini di cui ai commi successivi.
2. Il comitato promotore provvede, nei venti giorni successivi alla comunicazione dell'ammissibilità del referendum, a predisporre gli stampati per la raccolta delle firme e a sottoporli al segretario generale per la vidimazione.
3. La raccolta delle firme autenticate si svolge dal ventunesimo giorno successivo alla comunicazione dell'ammissibilità del referendum, per la durata di novanta giorni.
4. I fogli con le firme autenticate devono essere consegnati al segretario generale non oltre l'orario di chiusura degli uffici comunali del novantesimo giorno. Se il giorno è festivo, i termini sono prorogati al giorno successivo.

Art. 15 (caratteristiche delle sottoscrizioni)

1. Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, l'indicazione del quesito o dei quesiti o della proposta.

2. Su ciascun foglio il segretario appone il bollo del Comune, la data e la propria firma e li restituisce al comitato promotore entro due giorni dalla presentazione.
3. La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui al comma 1.
4. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore.
5. Le firme sono autenticate dalle autorità previste dalla legge, che appongono l'indicazione della data in cui avviene; l'autenticazione può essere anche collettiva, foglio per foglio, nel qual caso, oltre alla data, deve indicare anche il numero delle firme contenute nel foglio.

Art 16 (verifica del numero delle firme)

1. Il comitato promotore consegna al segretario, che ne rilascia ricevuta, i fogli con le firme autenticate nonché i fogli vidimati non utilizzati, nei termini stabiliti dall'art. 14.
2. La commissione per i referendum, entro quindici giorni dal termine della raccolta, verifica che i cittadini sottoscrittori siano elettori del Comune, secondo le risultanze dell'ultima revisione delle liste elettorali, e che le firme siano pari o superiori a quelle stabilite dallo Statuto, e comunica immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale l'esito del riscontro.

Art. 17 (indizione del referendum e presentazione di più richieste)

1. Se il referendum può avere luogo, il Sindaco indice il referendum convocandolo per un giorno di domenica, nel periodo stabilito dall'art. 66 u.c., dello Statuto, dandone adeguata informazione alla cittadinanza.

Art. 18 (schede per il referendum)

1. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, e contengono il quesito o la proposta, formulati ai sensi dell'art. 12.
2. Qualora nello stesso giorno siano fissati più referendum inerenti ad oggetti diversi, le schede debbono essere di colore diverso.
3. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta o sulle risposte da lui prescelte, o comunque, nel rettangolo o nei rettangoli che la contiene o le contengono.

Art. 19 (propaganda)

1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente al venerdì precedente il giorno della votazione, e ad essa si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, o comunque nella legge che disciplina la propaganda elettorale per le elezioni amministrative.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della legge di cui al comma 1 ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente al referendum si intendono attribuite ai

gruppi politici che siano rappresentati nel Consiglio comunale e al comitato promotore del referendum.

3. La Giunta comunale assegna appositi spazi ai soggetti di cui al comma 2, previa richiesta da presentarsi nei cinque giorni successivi all'indizione del referendum.

Art. 20 (ubicazione delle sezioni)

1. Il Comune, ai soli fini delle consultazioni referendarie disciplinate dal presente articolo, è diviso in sezioni che possono corrispondere a più sezioni elettorali per le elezioni della Camera dei deputati che ricadono entro la medesima zona omogenea del territorio del Comune, così come delimitata dalla Giunta comunale, tenendo conto di criteri di accessibilità e di economicità, nonché della divisione del Comune in frazioni. Le sedi delle sezioni sono individuate dalla Giunta comunale.

Art. 21 (assegnazione del materiale alle sezioni)

1. Ciascuna sezione è fornita di una o più cabine costruite in modo tale da assicurare la segretezza dell'espressione del voto, e di una o più urne, a seconda del numero dei referendum.

Art. 22 (composizione delle sezioni)

1. Ciascuna sezione è composta da un consigliere comunale assegnato a ciascuna sezione dalla commissione per i referendum tra quanti dichiarino la propria disponibilità, o in difetto da un impiegato comunale designato dal segretario generale, e da due scrutatori tratti dall'albo degli scrutatori volontari formato ai sensi di legge.

2. La presidenza di ciascuna sezione è assunta dal consigliere o dall'impiegato comunale.

3. Il presidente designa un segretario tra i componenti della sezione.

4. Nessun compenso è dovuto ai consiglieri comunali, mentre agli impiegati comunali si applica il trattamento previsto dal CCNL. Il compenso per gli scrutatori è stabilito dalla Giunta comunale in misura non superiore a quello fissato per i referendum nazionali.

5. Contemporaneamente alla nomina dei componenti della sezione, la commissione designa un congruo numero di supplenti, che integrano, se del caso, le sezioni ove si verificano assenze o vacanze, secondo l'ordine di estrazione.

6. La presenza di rappresentanti di lista e dei comitati è disciplinata secondo le norme stabilite per i referendum nazionali, in quanto compatibili.

Art. 23 (verifica delle schede e dei registri)

1. Il giorno precedente la consultazione il presidente prende in consegna dal segretario generale, in plico chiuso e vidimato dal segretario stesso, i registri di cui all'art. 24, comma 1 e all'art. 26, comma 2, le schede elettorali, le matite e quant'altro occorre, ed è responsabile della loro integrità.

2. Il segretario generale rilascia ricevuta della consegna del materiale di cui al comma 1.

3. Alle ore 6.30 del giorno fissato per la consultazione, il presidente costituisce la sezione, provvedendo ad avvisare il segretario generale di eventuali assenze di componenti il seggio stesso, perché provveda alla sostituzione. Le operazioni elettorali e le votazioni hanno luogo comunque, anche in presenza di un solo componente la sezione.

4. I componenti della sezione provvedono quindi a verificare il numero delle schede, apponendo la sottoscrizione di almeno un componente su ciascuna scheda, fino al numero corrispondente agli elettori iscritti.

5. Il numero delle schede sottoscritte, delle schede deteriorate, delle schede non sottoscritte è riportato sul registro di cui all'art. 26, comma 2, prima dell'inizio delle operazioni di voto.

6. Alle operazioni di cui ai commi 3 e 4 possono assistere gli elettori iscritti alla sezione, i consiglieri comunali e i membri della Giunta comunale.

Art. 24 (operazioni elettorali)

1. Ciascuna sezione è dotata di un registro dove sono iscritti gli elettori della sezione.

2. Gli elettori iscritti nel registro devono presentarsi alla sezione muniti di un documento di identità, anche scaduto da non oltre tre anni.

3. I componenti della sezione verificano sul registro se l'elettore risulta iscritto nel registro degli elettori della sezione, apponendo sul registro la dicitura "ha votato"; indi il presidente ammette l'elettore al voto.

4. Per l'ammissione al voto di soggetti che non possono esprimere il voto autonomamente si applicano le disposizioni vigenti per le elezioni amministrative.

Art. 25 (votazioni)

1. Le votazioni hanno inizio e si concludono alle ore stabilite per i referendum nazionali. Gli elettori presenti nella sala dove è ubicata la sezione all'ora della chiusura sono ammessi al voto.

Art. 26 (scrutinio dei voti)

1. terminate le votazioni, il presidente fa procedere allo spoglio dei voti, a partire, nel caso i referendum siano più d'uno, da quello la cui richiesta fu depositata per prima.

2. Su un apposito registro verbale sono riportati distintamente, oltre i dati di cui all'art. 23, comma 5, i voti relativi a ciascuna delle alternative poste dal quesito, dai quesiti, dalla proposta o dalle proposte referendari, le schede bianche, quelle nulle e quelle contestate.

3. Nel caso i referendum siano più d'uno, il registro è unico, ma è composto di più parti, in ciascuna delle quali è riportato l'esito di ciascun referendum.

4. Eventuali osservazioni o contestazioni da parte dei componenti della sezione o di elettori sono riportate nel registro.

5. Il registro degli elettori e il registro verbale sono posti in un unico plico, sigillato dal presidente e sottoscritto da ciascun componente la sezione; le schede valide, quelle bianche, quelle nulle, quelle contestate sono poste in plichi separati, e ciascun plico viene sigillato dal presidente e sottoscritto da ciascun componente della sezione. In altro plico, sigillato e sottoscritto dal presidente, sono poste le matite e il materiale di cancelleria utilizzato.

6. Il presidente è responsabile dei plichi, che consegna al segretario generale entro le nove del giorno successivo o, se questo è festivo, entro le nove del giorno successivo a quello festivo, avendone ricevuta.

7. Alle operazioni di cui al presente articolo possono assistere gli elettori iscritti alla sezione, i consiglieri comunali e i membri della Giunta comunale.

Art. 27 (riscontro della commissione)

1. La commissione per i referendum è integrata, ai fini della verifica dei risultati, da un componente di ciascun comitato promotore di ciascun referendum, nominato dal rappresentante.

2. La commissione di cui al comma 1 procede alla verifica dei risultati, provvedendo ad esaminare eventuali osservazioni o contestazioni riportate a verbale, entro tre giorni dalla consegna del materiale elettorale; indi comunica tempestivamente l'esito al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 28 (reclami)

1. L'esistenza di eventuali reclami pervenuti sono comunicati dal Presidente del Consiglio comunale al Consiglio stesso, e, ai fini del dibattito di cui all'art. 72, comma 3, dello Statuto, sono depositati presso la segreteria comunale per la durata di quindici giorni, e tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali possono prenderne visione.

Art. 29 (proclamazione dell'esito del referendum)

1. Il Sindaco dà avviso alla cittadinanza, mediante manifesti, dell'esito del referendum, o del mancato raggiungimento del prescritto numero di partecipanti.

Art. 30 (delega di funzioni del segretario)

1. Il segretario generale può delegare a un funzionario comunale le funzioni attribuitegli dal presente regolamento.

Art. 31 (applicazione del presente regolamento ai referendum consultivi)

1. I quesiti relativi ai referendum consultivi deliberati dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 65, comma 4 dello Statuto sono formulati in termini chiari e intellegibili, con la prospettazione di due o più scelte alternative sottoposte agli elettori.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai referendum di cui al comma 1 in quanto compatibili. In difetto, la disciplina è stabilita dalla delibera di indizione.

Approvato con Deliberazione Consiliare 30 novembre 2015 n. 64